

ENAL SPORT VILLAGA
Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

TITOLO I

Denominazione e sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con durata illimitata, l'associazione denominata "Enal Sport Villaga Associazione Sportiva Dilettantistica". La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Feltre (BL), via Villaga n.45.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, nemmeno in via indiretta, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. L'associazione destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021, ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- esercitare in via stabile e principale lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e gestione di attività sportive, in forma dilettantistica, con particolare riferimento alle discipline dello sci alpino, sci di fondo e skiroll, biathlon e degli sport invernali in generale connesse alle discipline contemplate dalla Federazione Italiana Sport Invernali, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;
- gestire e condurre impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a); l'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) - ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati - purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.

Articolo 4

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni, volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 5

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali; s'impegna ad accettare eventuali

provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

TITOLO III

Associati

Articolo 6

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 7

1 - Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, presentando domanda su apposito modulo.

2 - L'associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto, impegnandosi ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

3 - All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4 - In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Articolo 8

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;

- a partecipare alle assemblee sociali, in sede ordinaria e straordinaria, esprimendo il proprio voto anche in ordine all'approvazione del bilancio annuale, alla modifica delle norme dello Statuto o di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione annualmente si affilia;
- al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare;
- a tenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.

Articolo 9

L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso ed esclusione dei soci

Articolo 10

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 11

Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, oppure commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione.

Articolo 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 11 - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

L'associato espulso non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

TITOLO V

Risorse economiche - Patrimonio

Articolo 13

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali;
- corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese ad associati e tesserati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

Anno Sociale - Esercizio finanziario

Articolo 14

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea

Articolo 16

1 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

2 - Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

3 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

4 - La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

5 - Delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e due scrutatori. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più

opportuna iniziativa per dare notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli organi sociali.

6 - Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 17 - Assemblea ordinaria

1 - L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell'Organo di Controllo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti associativi.

2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

3 - L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per

iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

Articolo 18 - Validità dell'assemblea ordinaria

1 - Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

2 - Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

3 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4 - Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19 - Assemblea straordinaria

1 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

2 - La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti ovvero da 1/4 dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

3 - Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

4 - In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è

regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

5 - Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 20

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell'organo provvede il Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 21 - Composizione

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 25 eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni.

2 - I componenti del Consiglio rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili.

3 - Durante la prima riunione d'insediamento, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il tesoriere.

4 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

5 - Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

6 - Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, è ammesso in casi eccezionali lo svolgimento per via telematica delle riunioni del Consiglio Direttivo; è altresì consentita, qualora tecnicamente

possibile, la partecipazione a distanza mediante l'ausilio di strumenti informatici o telematici, le cui condizioni si darà atto nei relativi verbali, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto all'interno del Consiglio.

7 - I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento devono giustificare la loro assenza al Presidente. Se un consigliere non si presenta a tre riunioni consecutive, senza fornire alcuna motivazione o giustificazione, il Consiglio può deciderne la decadenza.

8 - Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Articolo 22 - Compiti

1 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- nominare il Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli associati;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;

- approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonché il programma sportivo sociale;
- nominare i Direttori sportivi nelle varie discipline che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso questi ultimi potranno partecipare al Consiglio Direttivo ma solamente con funzione consultiva.

2 - Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

3 - I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili per lo svolgimento dell'incarico, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio direttivo.

Articolo 23 - Dimissioni

1 - È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

2 - Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, dall'Assemblea degli Associati. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

3 - Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare entro 10 giorni l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

4 - Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo provvederà alla nuova nomina all'interno dei propri componenti in carica.

Il Presidente

Articolo 24

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione, ne è il legale rappresentante e detiene la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Vicepresidente

Articolo 25

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario

Articolo 26

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere

Articolo 27

Il tesoriere cura l'Amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Tecnico Sportivo

Articolo 28

Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione delle manifestazioni.

Organo di Controllo (facoltativo)

Articolo 29

1 - Spetta all'Assemblea degli associati la facoltà di nominare un Organo di controllo, composto da tre componenti maggiorenni, i quali provvedono a nominare tra loro il Presidente.

2 - Spetta all'Organo di Controllo controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

3 - Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti. In quest'ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

4 - I componenti dell'Organo di controllo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 30

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali sono conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato.

TITOLO VII Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 31

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) degli associati aventi diritto di voto, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

Norma finale

Articolo 32

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii, i regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali a cui l'Associazione è affiliata.

Feltre, 1 dicembre 2023

Il Presidente

Il Segretario